

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e, in particolare, l’art. 7, comma 1, che riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti;

Visto l’art. 6, comma 1, lettera b), della suddetta legge che prevede la partecipazione di Associazioni e di Federazioni di donatori volontari di sangue alle attività trasfusionali sulla base di apposite convenzioni adottate in conformità allo schema tipo definito con accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e che tale schema tipo individua anche le tariffe di rimborso delle attività associative uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto l’Accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008, con il quale sono state indicate le finalità ed i principi dello schema tipo di convenzione fra Regioni ed Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;

Vista la legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 recante “Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano”;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 2627/XII in data 5 aprile 2007 concernente l’approvazione del “Piano sangue e plasma della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il triennio 2007/2009”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1254 in data 17 febbraio 1995 recante “Approvazione dello schema tipo di convenzione fra l’U.S.L. della Valle d’Aosta e le associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge 4 maggio 1990, n. 107 e del decreto del Ministro della Sanità 18 settembre 1991”;

Ritenuto di dare attuazione a quanto disposto dalla legge 219/05 e dall’Accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 e di definire i contenuti e le forme di partecipazione delle Associazioni alle attività delle strutture trasfusionali regionali;

Considerato che possono accedere alle convenzioni previste dall’Accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008 esclusivamente le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue il cui statuto corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/05 e dal Decreto del Ministro della salute 18 aprile 2007 e regolarmente iscritte ai registri regionali del volontariato di cui alla legge 266/91;

Considerato che, sulla base dello schema di convenzione di cui al presente provvedimento, entro tre mesi dall’entrata in vigore dello schema tipo regionale, la Regione Valle d’Aosta dovrà garantire la stipulazione di appositi accordi formali con i competenti organi delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue operanti nel proprio territorio,

come previsto dall'art. 1, comma 1, lettera g) dell'accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008;

Considerato che gli accordi formali di cui sopra potranno essere stipulati tra l'Azienda U.S.L. e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito al succitato schema tipo di convenzione, dalla Commissione regionale tecnico-consultiva di cui alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 come modificata dalla successiva legge regionale 27 agosto 1994, n. 63, in data 13 agosto 2008;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3817 in data 21/12/2007 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2008/2010, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Capo del Servizio sanità ospedaliera, nell'ambito dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995, sulla presente proposta di deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

Ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare lo schema tipo di convenzione allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, tra l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e le Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219 e dell'Accordo fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20 marzo 2008;
2. di rimandare all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta la stipulazione di appositi accordi formali, sostitutivi di quelli vigenti e basati sullo schema di convenzione di cui al presente provvedimento, con i competenti organi delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento stesso;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per gli adempimenti di competenza, costituendo lo stesso direttiva per l'Azienda U.S.L.;
4. di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 1254 in data 17 febbraio 1995 recante "Approvazione dello schema tipo di convenzione fra l'U.S.L. della Valle d'Aosta e le associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 4 maggio 1990, n. 107 e del decreto del Ministro della Sanità 18 settembre 1991".

VD/

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE FRA L'AZIENDA U.S.L. DELLA VALLE D'AOSTA E LE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DEI DONATORI VOLONTARI DI SANGUE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 1 LETTERA b), DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 2005, N. 219 E DELL'ACCORDO TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DEL 20 MARZO 2008.

TRA

L'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta (codice fiscale n. _____), con sede legale in Via Guido Rey, 1 – AOSTA, rappresentata dal Direttore generale _____ nato/a a il _____ e residente

E

L'Associazione/Federazione Donatori Volontari del sangue (codice fiscale n. _____), con sede legale in Via _____, rappresentata dal Presidente _____ nato/a a il _____ e residente

PREMESSO CHE

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219 riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti e valorizza il ruolo delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue disponendo la loro partecipazione alle attività trasfusionali ed il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori;
- la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha da tempo affermato il principio della partecipazione del volontariato del sangue con legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 e successiva modificazione;
- il “Piano sangue e plasma della Regione Autonoma Valle d'Aosta per il triennio 2007/2009” ha riconfermato il ruolo fondamentale svolto dal volontariato del sangue e del grande patrimonio di donatori volontari e periodici organizzati nelle Associazioni, i quali consentono con la donazione, periodica e rigorosamente controllata, di fare fronte alle necessità dell'intero sistema trasfusionale regionale e di contribuire all'autosufficienza nazionale attraverso la solidarietà nei confronti delle Regioni carenti;
- lo schema della presente convenzione è approvato con deliberazione della Giunta regionale in data _____ n. _____;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

(Oggetto della convenzione)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) e dall'art. 7, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nella Regione Valle d'Aosta la partecipazione dell'Associazione/Federazione _____, di seguito indicata come Associazione/Federazione, alle attività trasfusionali ed il suo concorso ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale sono disciplinati dalla presente convenzione.

ART. 2

(Requisiti)

L'Associazione/Federazione garantisce di essere regolarmente iscritta ai registri regionali di volontariato di cui alla legge 266/91 e che il proprio statuto costitutivo corrisponde alle finalità previste dalla legge 219/05 e dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007;

ART. 3

(Attività di propaganda, promozione, informazione ed educazione alla salute)

L'Associazione/Federazione concorre ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue e la tutela dei donatori.

A tal fine l'Associazione/Federazione si impegna ad organizzare ed attuare iniziative di propaganda per sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e solidaristici che si esprimono nella donazione di sangue e per promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

L'Azienda U.S.L., tramite i propri servizi sanitari, fornisce all'Associazione/Federazione il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e sulle modalità delle donazioni, nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

L'Associazione/Federazione partecipa all'attuazione di programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori, favorendo le iniziative promosse a tale scopo dall'Azienda U.S.L. ed il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell'Ospedale regionale "U. Parini" o attivando proprie iniziative, d'intesa con gli stessi.

L'Associazione/Federazione assicura il proprio concorso al conseguimento dell'obiettivo dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, plasma e di emoderivati, impegnandosi a finalizzare in tal senso le iniziative di propaganda e promozione.

ART. 4
(Formazione dei donatori)

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, l'Azienda U.S.L., in accordo con l'Associazione/Federazione e con l'apporto tecnico della struttura trasfusionale, promuove specifiche iniziative per la formazione continua dei donatori, allo scopo di perseguire il miglioramento della qualità nelle attività trasfusionali.

ART. 5
(Tutela del donatore e promozione della salute)

All'Associazione/Federazione è riconosciuta la funzione di tutela del donatore con lo scopo di favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
- f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'Associazione/Federazione;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

ART. 6
(Informazioni sui donatori)

In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, comma 7, della legge n. 219/2005, l'Associazione/Federazione trasmette trimestralmente al Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale gli elenchi nominativi ed aggiornati dei propri donatori iscritti.

Per consentire all'Associazione/Federazione di mantenere aggiornata la situazione sanitaria dei propri donatori iscritti, il Servizio di Immunoematologia e Trasfusione comunica ogni variazione definitiva in merito all'idoneità fisica del donatore.

L'Associazione/Federazione e la struttura trasfusionale concordano adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale di una banca dati condivisa tra l'Associazione/Federazione di donatori di sangue e la struttura trasfusionale.

ART. 7
(Servizio di chiamata)

In base alla normativa vigente, la chiamata dei donatori volontari per le varie procedure di prelievo necessarie alla copertura del fabbisogno mensile ed in caso di urgenze ed emergenze sanitarie è effettuata dall'Associazione/Federazione.

Per l'espletamento di tale attività l'Associazione/Federazione può avvalersi del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.

In quest'ultimo caso, la quota del contributo per la donazione effettuata verrà corrisposta decurtando la voce prevista per il servizio di chiamata del donatore secondo le tariffe vigenti stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

ART. 8
(Copertura assicurativa)

L'Azienda U.S.L. stipula, d'intesa con l'Associazione/Federazione, idonea polizza assicurativa, aggiornata nei massimali secondo le normative vigenti, per garantire il donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

La polizza assicurativa è parte integrante della convenzione.

ART. 9
(Ristoro dei donatori)

L'Azienda U.S.L. garantisce un adeguato ristoro post-trasfusionale ai donatori presentatisi per il prelievo a scopo trasfusionale presso le proprie strutture.

ART. 10
(Parcheggio)

L'Azienda U.S.L. garantisce la possibilità di parcheggiare gratuitamente i mezzi di trasporto dei donatori in occasione delle donazioni, secondo modalità concordate con l'Associazione/Federazione.

ART. 11
(Rapporti economici)

Per lo svolgimento dell'attività istituzionale e dei compiti indicati dagli articoli 3 e 7 della presente convenzione, l'Azienda U.S.L. assicura la corresponsione

all'Associazione/Federazione di un contributo per ciascuna donazione effettuata dai suoi donatori.

L'ammontare del contributo è stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui alla legge regionale n. 60/80 e successiva modificazione.

L'Azienda U.S.L. provvede ad erogare i contributi con frequenza _____, previa presentazione di idonea documentazione dell'attività svolta da parte dell'Associazione/Federazione.

ART. 12

(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità di tre anni dalla data di sottoscrizione.

Sei mesi prima del termine della scadenza le parti si potranno incontrare per definire il rinnovo della convenzione e le parti potranno, in qualunque momento, modificare la convenzione per particolari esigenze.

ART. 13

(Controlli)

Il controllo sulla corretta applicazione della presente convenzione viene eseguito dai competenti uffici regionali, sentita la Commissione tecnico-consultiva di cui alla legge regionale n. 60/80 e successiva modificazione.